

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa

CIRCOLO DEI SARDI "GENNARGENTU"

di NICHELINO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "CIRCOLO DEI SARDI GENNARGENTU", più semplicemente denominata "Circolo" APS, con sede legale in Via San Matteo 11, Nichelino, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione CIRCOLO DEI SARDI GENNARGENTU" è regolato dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8/11/2000 n. 328, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5/2/1992 n. 104 e alla Legge 22/6/2016 n. 112;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- e) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24/12/2007 n. 244.

Il Circolo si richiama ai valori della Costituzione italiana rispettando i diritti inviolabili della persona, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione e promuovendo, anche per tradizione storica particolare dei Sardi, le pari opportunità tra uomo e donna.

Il Circolo è un'associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica, autonoma ed indipendente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e patrimoniale.

Esso è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci, che ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci, i quali, hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi Regolamenti.

Pur conservando la propria autonomia e indipendenza amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (F.A.S.I.) A.P.S., alla quale aderisce formalmente.

Il Circolo aderisce, accetta e rispetta lo Statuto sociale della F.A.S.I. ed il relativo Regolamento di attuazione.

Hanno accesso al Circolo tutti i tesserati di altri Circoli aderenti alla F.A.S.I. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sociale e simili sia nazionali che locali, adottarne quindi statuti e regolamenti, e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

ART. 3 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO

Il circolo si propone di:

- a) Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei Sardi;
- b) Promuovere la conoscenza e valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna;
- c) Promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti artigianali ed industriali della Sardegna;
- d) Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale con iniziative miranti all'affermazione e alla tutela dei diritti e degli interessi dei Sardi, della Sardegna e dei loro simpatizzanti;
- e) Perseguire l'obiettivo di promuovere l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;
- f) Svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le istituzioni del territorio in cui opera;
- g) Svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.), ai sensi della normativa vigente (art. 1, commi 266 e 267 della Legge n. 244/2007, e dell'art. 4, comma 7, del DPR 633/1972).

ART. 4 – ATTIVITA' DEL CIRCOLO

Il Circolo si prefigge di:

Promuovere e gestire attività di utilità in campo culturale e ricreativo nei confronti di associati e di terzi

Sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, di assistenza e prevenzione sanitaria;

Promuovere e gestire corsi formativi

Valorizzare tutte quelle attività che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.

Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopra elencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ad operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture accessorie proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio.

Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

Il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale.

Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ART. 5 – I SOCI DEL CIRCOLO

Possono essere Soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

I soci si dividono in:

Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell'atto costitutivo.

Soci Ordinari: sono tutti coloro che, avendo fatta regolare domanda di ammissione secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.

Soci Benemeriti: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella Società e nei confronti del Circolo stesso.

Soci fondatori e Soci Ordinari hanno l'assoluta parità fra loro nei diritti e doveri verso l'Associazione.

Fra i Soci acquistano particolare rilevanza coloro per il quale il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale sull'emigrazione della Regione Autonoma della Sardegna (Legge n. 7 del 15 gennaio 1991 e s.m.i.)

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo

ART. 6 – INELEGGIBILITA' DEI SOCI ALLE CARICHE SOCIALI PER INELEGGIBILITA'

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Proviviri, nel Collegio dei Sindaci Revisori:

- a) Tutti coloro che percepiscono compensi nel Circolo;
- b) Più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante Socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti interni.

All'atto di accettazione della domanda di ammissione il richiedente acquisisce la qualifica di Socio.

TUTTI I SOCI SONO TENUTI

- a) Al pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dagli Organi preposti.
- b) All'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni
- c) A non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino in qualunque modo il Circolo.

d) Ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri Soci del Circolo.

Il Socio ha il diritto di ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo e agli organismi superiori di carattere nazionale (F.A.S.I.).

I Soci eleggono a scrutinio segreto, tramite elezioni regolate dal Regolamento di attuazione, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

ART. 8 - STATO GIURIDICO DEI SOCI ED EVENTUALI ATTI DISCIPLINARI

Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni o espulsione.

La quota associativa non è trasmissibile, tranne in caso di morte.

In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi stabiliti, entro 3 mesi dall'anno in corso, il Socio perde tutti i diritti.

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni sono regolate dal Regolamento di attuazione.

Il Socio può essere sottoposto a sanzioni, come ammonizione, deplorazione, sospensione o radiazione qualora:

Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi sociali del Circolo o in qualche modo arrechi danni morali e materiali al Circolo o ai suoi associati.

L'ammonizione e la deplorazione possono essere comminate anche dal Consiglio Direttivo.

In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il Socio può ricorrere, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri della F.A.SI.

ART.9- I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III

ART. 10 – ORGANI DEL CIRCOLO

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- C) IL PRESIDENTE
- D) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- E) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

Tutte le cariche vengono ricoperte ed esplicate a titolo gratuito

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci-con diritto di voto ed è il massimo organo deliberante del Circolo.

Le decisioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci.

- a) Approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale;
- b) Approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ordinari;
- c) Discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali F.A.S.I., secondo il Regolamento stabilito;
- d) Delibera e ratifica l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) Apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dallo Statuto stesso;
- f) Elegge la Commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- g) Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

Le modalità elettive sono normate da apposito Regolamento.

Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli eligendi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione, salvo nel caso previsto dall'art. 21.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma due volte all'anno; in via straordinaria dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei Soci, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto almeno 7 giorni prima mediante lettera o email, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà presieduta da un presidente e un segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto un apposito verbale.

ART. 12- COMMISSIONE ELETTORALE

Il Presidente della Commissione Elettorale dispone la convocazione degli eletti alle cariche sociali e partecipa alle riunioni degli stessi sino all'assegnazione delle cariche sociali previste.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Circolo.

1. Il consiglio direttivo

- a) Formula i programmi di attività sociali;
- b) Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Definisce e approva i Regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione;
- d) Stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) Predispone il rendiconto economico/patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- f) Delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi i cui obiettivi e finalità non siano in contrasto con quelli del Circolo.
- g) Delibera su eventuali misure disciplinari
- h) Convoca l'Assemblea del rinnovo degli organi statutari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni

2. Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque/undici membri in proporzione al numero dei soci.
3. Viene garantita una adeguata rappresentanza femminile dando alle donne pari opportunità nelle candidature.
4. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi all'Associazione, salvo le limitazioni specificate all'art. 6.
5. Nella sua prima riunione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Vice Prescindere, il Tesoriere ed il Segretario.
6. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ad affidare ad altri consiglieri o Soci, incarichi per specifiche mansioni.
7. Il Consiglio Direttivo può, con provvedimento motivato, revocare le cariche e gli incarichi da esso affidati.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente.

9. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso o su richiesta dal Collegio dei Sindaci Revisori.
10. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono valide in presenza della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
11. Di ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà trascritto nell'apposito registro.
12. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione in sua vece, e dal Segretario e, quando si tratta di impegni di spesa dal Tesoriere.
13. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.
14. Le delibere devono essere esposte nella bacheca del Circolo.
15. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verrà dichiarato decaduto; per qualunque altro motivo un membro del Consiglio Direttivo venisse a mancare gli subentrerà il primo dei non eletti che verrà ratificato dalla prima Assemblea utile.
17. Il Consiglio Direttivo decade e si convocheranno nuove elezioni quando, per qualsiasi motivo, non ci sia più la maggioranza degli eletti in seno allo stesso.
18. Il Presidente uscente o chi ne fa le veci, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi le elezioni.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.
2. Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente vicario, in caso di impedimento o assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi.
4. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente non può essere eletto di norma per più di due mandati consecutivi.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.
2. Vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrebbe insorgere fra i Soci.
4. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e proporzionati.
5. Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato dal Direttivo in carica, oppure, previa motivata e circostanziata richiesta anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.
6. Il collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.

7. Non può ricoprire la carica di Probiviro un parente di primo grado e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
8. Nel caso di giudizio su coniuge, parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Probiviro non parteciperà all'esame e al giudizio del caso ed il Collegio verrà integrato dai Probiviri supplenti.

ART. 16 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, ed elegge al suo interno un Presidente.
2. I Sindaci revisori vengono eletti dall'assemblea e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di verificare trimestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni immobili e l'adempimento delle norme civilistico/fiscali relativi alla tenuta di una corretta contabilità.
4. Di ogni verifica dovrà essere redatto un verbale.
5. Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere inviate al Presidente dello stesso, dopo la ratifica da parte del Collegio, darne comunicazione al Consiglio Direttivo.
6. Le eventuali dimissioni del Presidente del Collegio dei Sindaci dovranno essere comunicate al Presidente dell'associazione.
7. La carica di Sindaco Revisore non può essere ricoperta da un coniuge o da un parente di primo o secondo grado del Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

TITOLO IV

ART. 17 – IL PATRIMONIO

1. Il Patrimonio del circolo è costituito da beni mobili immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge.

ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE

1. **Il circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:**
 - a. Quote associative, contributi dei soci, contributi dei privati;
 - b. Contributi della Regione Sardegna;
 - c. Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
 - d. Donazioni e lasciti, introiti derivanti e da iniziative promozionali;
 - e. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h. Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
 - i. Rendite di beni mobili e immobili pervenuti dall'Associazione a qualunque titolo;
2. **I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.**
3. **Il fondo comune è costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo** da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

4. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 19 – L'ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il 15 marzo dell'anno successivo.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Un eventuale avanzo di esercizio non viene distribuito ai Soci, ma portato all'esercizio successivo come patrimonio.

ART. 20 – IL RENDICONTO

1. Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo.
2. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di Legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili degli ordini professionali.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, e/o il Tesoriere, e/o il Segretario.

ART. 22 – LBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro dei soci;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Garanzia;
5. Il libro dell'inventario.
6. Libro dei volontari

L'Associazione terrà anche il registro dei volontari nel caso in cui si avvalga degli stessi in maniera non occasionale, in attuazione dell'art 17 del Codice del Terzo Settore anche con riferimento agli obblighi assicurativi.

I soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti. L'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 23 – MODIFICHE STATUTARIE

1. il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.
2. In prima convocazione, le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto.
3. in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
4. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo. Tali variazioni saranno successivamente ratificate nel primo consesso assembleare.

ART. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 25 – DIVERSE

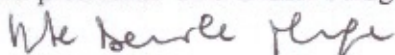
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile
2. Le cariche sociali elencate nel presente Statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta per chi le ricopre.

ART. 26 - NORME FINALI E TRANSITORIE.

Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

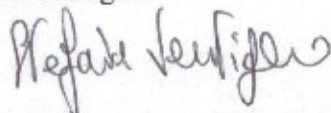
In data 12 Febbraio 2023 i Soci, riuniti in legittima assemblea straordinaria, hanno aggiornato lo Statuto alle nuove regole del Terzo settore D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

La presidente Rita Danila Murgia



La segretaria verbalizzante

Stefania Ventigeno



Nichelino 12 febbraio 2023

23 FEB. 2023





Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

23 FEB. 2023 Serie 3 n. 805

versati €

€

di cui per diritti

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
SERGIC CELESTINI

ART. 14 - ROTTAMAZIONE DELL'AMBITO

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare la procedura di rottamazione dell'ambito, in base alla quale i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti e smaltiti in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La procedura prevede la raccolta dei rifiuti in contenitori specifici, la loro trasporto verso impianti di trattamento e la loro smaltimento finale in discariche autorizzate.

ART. 15 - ROTTAMAZIONE

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare la procedura di rottamazione, in base alla quale i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti e smaltiti in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La procedura prevede la raccolta dei rifiuti in contenitori specifici, la loro trasporto verso impianti di trattamento e la loro smaltimento finale in discariche autorizzate.

ART. 16 - ROTTAMAZIONE TRA

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare la procedura di rottamazione, in base alla quale i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti e smaltiti in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La procedura prevede la raccolta dei rifiuti in contenitori specifici, la loro trasporto verso impianti di trattamento e la loro smaltimento finale in discariche autorizzate.

23 FEB 2023



Stampa di Autenticazione